

**STATUTO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE LOMBARDO**

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituito nella forma giuridica di associazione riconosciuta, con durata illimitata, il Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico per la Regione Lombardia denominato **"CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE LOMBARDO" - Organizzazione di Volontariato** (in breve **"CNSAS LOMBARDO" - ODV**, di seguito anche "Associazione"). Di tale denominazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il CNSAS LOMBARDO è articolazione regionale, dotata di propria autonomia nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti nazionali, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS) e ne condivide e attua gli scopi istituzionali sul territorio di competenza.
2. E' una libera associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro e che opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che agiscono secondo principi di solidarietà, mutualità e fiducia reciproca.
3. Svolge attività di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi, ma anche in favore degli associati e dei soci CAI (di cui il CNSAS è una sezione nazionale), ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Articolo 2


Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3

Finalità

1. Il CNSAS LOMBARDO è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed effettua un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n.776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 97; dall'articolo 37/sexies del D.L. 104/2020, introdotto dalla Legge n.126 del 13 ottobre 2020; oltre che riconosciuto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96.
2. Persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
3. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati, nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) (*interventi e prestazioni sanitarie*), y) (*protezione civile*) del D.lgs. 117/2017. In particolare, al fine di perseguire le finalità di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende:

- a. attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività turistiche, sportive, ricreative, culturali e lavorative e di ogni altra attività svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio;
- b. effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza sanitaria territorialmente competente per il quale rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 74/01;
- c. effettuare, quale organizzazione periferica del CNSAS, struttura del servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera e) del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, in cooperazione con il Servizio di protezione civile nazionale e della Regione Lombardia, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile, e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, mettendo a disposizione su richiesta del Presidente nazionale, le proprie risorse per l'effettuazione di interventi di rilevanza nazionale o che non possano essere risolti dalle capacità operative di un singolo Servizio regionale, anche nel campo della tutela dei beni artistici e culturali;
- d. curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;
- e. informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS;
- f. curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario regionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;
- g. creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;
- h. contribuire all'educazione e sensibilizzazione dei giovani, e dei cittadini in genere, al rispetto e alla conoscenza dell'ambiente montano e ipogeo, al fine di favorire un equilibrato rapporto tra la persona e la natura e la prevenzione di incidenti e infortuni in ambiente montano e ipogeo;
- i. svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione rivolti anche a terzi, dibattiti, conferenze e convegni attinenti allo scopo dell'Associazione;
- j. produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- k. collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pub-

blici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dalla Direzione regionale del CNSAS LOMBARDO.

5. Potrà, inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità, sottoscrivere contratti, protocolli, convenzioni e accordi con il Servizio Sanitario Regionale e le sue strutture operative, con le strutture regionali della Protezione Civile e con qualunque altro ente o soggetto pubblico e/o privato, nonché aderire a organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide finalità e scopi istituzionali.

6. Potrà, altresì, effettuare iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

7. Potrà, infine, provvedere alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed ogni altra forma di raccolta fondi prevista dalle disposizioni di legge vigenti applicabili.

Articolo 4

Marchio

1. Il CNSAS LOMBARDO adotta il marchio costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui allo Statuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e relativi allegati, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del CNSAS.

2. Può altresì adottare un proprio marchio, del tutto conforme a quello del CNSAS, con l'iscrizione della dicitura "LOMBARDO".


TITOLO II SOCI E LORO DIRITTI ED OBBLIGHI

Articolo 5

Soci

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, essa può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti e nei modi stabiliti da apposita delibera della Direzione regionale, nei limiti di quanto previsto dall'art.17 comma 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art.3, comma 2, della Legge 21 marzo 2001, n.74 e fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento nazionale affidamento incarico ai soci

2. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non è previsto il diritto di trasferimento della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla tito-



larità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. I Soci ordinari sono suddivisi in Tecnici e Collaboratori.
4. Sono speciali categorie di appartenenza all'Associazione:
 - a) Soccorritori Giovani;
 - b) Soccorritori Emeriti;
 - c) Soccorritori Onorari;
 - d) Soccorritori Benemeriti.
5. Tali categorie, qualificate in dettaglio nel successivo articolo 10 del presente Statuto, possono partecipare alle attività ed alla vita associativa nei limiti e con le modalità previste nel Regolamento generale del CNSAS.
6. Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene fatto espresso riferimento a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal regolamento affidamento incarichi ai soci del CNSAS.

Articolo 6 Soci ordinari

1. Sono Soci ordinari del CNSAS LOMBARDO i soci maggiorenni del Club Alpino Italiano (nel seguito anche CAI) che, condividendo lo spirito solidaristico dell'Associazione, le sue finalità istituzionali e il rapporto fiduciario tra soci e responsabili e accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari e tecniche e delle disposizioni impartite, ne abbiano chiesto l'adesione e, avendone i requisiti, abbiano ottenuto l'ammissione da parte della Direzione regionale e l'iscrizione nell'apposito registro nazionale.
2. La qualità di socio non è trasmissibile.
3. I Soci ordinari sono suddivisi in:
 - soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
 - soci collaboratori con limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.
4. Sono Soci ordinari tecnici i soci che, avendo superato le prove di selezione, conseguono e mantengono una delle qualifiche previste dai Piani formativi nazionali delle Scuole del CNSAS.
5. Sono Soci ordinari collaboratori quei soci, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, sono ammessi a far parte dell'Associazione per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo.
6. Possono presentare richiesta di ammissione al CNSAS LOMBARDO i soci maggiorenni del CAI che:
 - a) comprovino di essere in regola con la quota associativa;
 - b) non abbiano superato il 45° (quarantacinquesimo) anno di età, salvo deroghe deliberate dalla Direzione regionale;
 - c) siano in possesso del certificato medico attestante l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica;
 - d) abbiano superato positivamente la griglia di ingresso eventualmente prevista dai Piani formativi del CNSAS al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnici di capacità di movimentazione in montagna o in cavità, su qualsiasi terreno ed in ogni condizione di tempo e di approfondita conoscenza dell'ambiente montano o ipogeo, rispettino gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale del CNSAS.

Art. 7

Ammissione dei Soci ordinari

1. La richiesta di ammissione è di norma preceduta da un periodo in qualità di "aspirante soccorritore", della durata massima di tre anni, finalizzato alla valutazione attitudinale dell'aspirante in relazione alle capacità proprie richieste al volontario nei modi e termini previsti dai Regolamenti e dai Piani formativi del CNSAS.
2. La domanda deve essere presentata, al Presidente regionale tramite il Capo Stazione competente per territorio. Il Presidente regionale provvede alla predisposizione dell'elenco degli aspiranti soccorritori per l'ammissione alle prove attitudinali e per l'inoltro alla Direzione nazionale del CNSAS ai soli fini assicurativi. Il richiedente, così ammesso, assume lo status di aspirante soccorritore, che non comporta le prerogative del soccorritore ordinario, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.
3. Al superamento della griglia di ingresso, che di norma si svolge entro il mese di novembre, l'aspirante soccorritore formula domanda di ammissione a socio ordinario.
4. Il Capo Stazione competente per territorio, controllata la regolarità della domanda la trasmette al Consiglio di Zona, il quale, unitamente al parere sull'opportunità di ammettere il nuovo socio, comunica la richiesta al Presidente regionale.
5. Il Presidente regionale, acquisito il parere favorevole della Direzione regionale, provvede all'iscrizione del socio, comunicando la stessa al Presidente nazionale per l'inserimento nell'elenco dei soci ordinari nonché all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. La Direzione regionale può respingere la richiesta di ammissione a proprio giudizio, con delibera motivata.
7. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, chiedere che sulla domanda di adesione si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione, se non appositamente convocata.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci ordinari

1. Tutti i Soci ordinari hanno i medesimi diritti e in particolare:
 - a) il diritto di elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nell'Associazione secondo quanto previsto dall'ordinamento interno;
 - b) il diritto di partecipare alla vita associativa e di essere informati delle attività promosse dall'Associazione;
 - c) il diritto di operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario, sorveglianza sanitaria, e sotto la copertura di idonee polizze assicurative;
 - d) il diritto di ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica del CNSAS, con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento generale del CNSAS, mantenendo la qualifica tecnica subordinatamente ad eventuali verifiche
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Direzione regionale, la quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni

successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Direzione regionale. Modalità di dettaglio potranno essere previste nel Regolamento generale o in apposita delibera.

2. L'operato e la condotta di tutti i Soci Ordinari devono essere improntati al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili e fiducia reciproca tra i soci e tra i soci e i propri responsabili, quale elemento fondante dell'appartenenza all'Associazione e della sicurezza nelle operazioni.

Ciascun Socio ordinario ha il dovere di:

- a) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile e mantenere un adeguato livello addestrativo in funzione della propria qualifica, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento generale, e astenersi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- b) controllare e mantenere in buono stato le attrezzature e i materiali assegnati, segnalando qualsiasi difetto al proprio responsabile territoriale;
- c) partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza o alle quali essa prende parte; in particolare il socio che non ricopre incarichi dirigenziali di cui all'art. 8 lettera g) dello Statuto del CNSAS, deve partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento;
- d) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza all'Associazione per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale ed evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione dell'Associazione e del CNSAS;
- e) astenersi dallo svolgere, al di fuori dell'Associazione, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali della stessa, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione nazionale del CNSAS;
- f) astenersi dall'intrattenere in alcun modo rapporti con gli organi di informazione e dal rilasciare o pubblicare interviste o dichiarazioni se non espressamente autorizzate dal proprio Delegato o dal Presidente regionale.
- g) utilizzare sempre i materiali ed i simboli dell'Associazione in tutte le attività formative, addestrative, operative e di rappresentanza e astenersi dall'utilizzare i materiali e i simboli dell'Associazione se non per ragioni di servizio.
- h) astenersi dall'utilizzare i social media con richiami iconografici al CNSAS di qualsiasi genere, se non espressamente autorizzato dal proprio Delegato o dal Presidente regionale.

Art. 9

Perdita della qualità di Socio ordinario

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decadenza dovuta a cessata appartenenza al CAI o raggiungimento del limite di età di 75 anni;
- b) dimissioni, da presentare per iscritto al Capo Stazione competente;
- c) esclusione dovuta a:
 - provvedimento disciplinare dovuto a comportamento ritenuto sanzionabile secondo il Regolamento Disciplinare del CNSAS a cui si fa richiamo, anche relativamente alle modalità di reclamo;
 - inattività, conseguente alla mancata ed ingiustificata partecipazione in forma continuativa alle operazioni di soccorso, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni programmate;



· inidoneità tecnica (solo per i soci ordinari tecnici), che si verifica quando il socio perde i requisiti per svolgere attività di soccorso in base a quanto previsto dai Piani formativi del CNSAS di riferimento;

· inidoneità attitudinale, che si verifica quando il socio, pur essendo in possesso di adeguati requisiti tecnici, con la sua condotta non abbia più i requisiti per cooperare in sicurezza e serenità con la struttura di sua pertinenza, ovvero qualora lo stesso si ponga in conflitto di interessi con il CNSAS Lombardo, anche a seguito della sua appartenenza ad altra struttura pubblica o privata operante nello stesso ambito di soccorso. In merito si fa riferimento al successivo punto 5 del presente articolo e ad eventuali precisazioni contenute nei regolamenti del CNSAS e del CNSAS Lombardo.

2. La perdita della qualità di socio per decadenza o dimissioni deve essere comunicata dal Capo Stazione competente al suo Delegato di Zona che, a sua volta, la comunica al Presidente regionale. Quest'ultimo provvede a darne comunicazione al Presidente nazionale per la cancellazione del nominativo dall'elenco dei soci ordinari.

3. In caso di inattività, il Capo Stazione, invita il socio, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata a presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, adeguate motivazioni scritte. In assenza di motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti, il Capo Stazione trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco dei soci ordinari debitamente motivata, al Consiglio di Zona il quale, valutata la richiesta, chiede alla Direzione regionale che si pronunci in merito all'esclusione o meno. In caso di esclusione, il Presidente regionale lo comunica al Presidente nazionale. Avverso il provvedimento della Direzione regionale di esclusione per inattività è ammesso il reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare del CNSAS.

4. Per i casi di inidoneità tecnica il Capo Stazione, rilevata l'inidoneità, all'esito dei giudizi delle scuole nazionali e regionali, e sentito il socio, comunica al Delegato di Zona la perdita della qualità di socio per gli adempimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento di perdita di qualità di socio per inidoneità tecnica è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento Disciplinare del CNSAS.

5. Per i casi di inidoneità attitudinale, il Capo Stazione, con deliberazione dell'Assemblea di Stazione, rilevata l'inidoneità tramite il Delegato richiede alla Direzione regionale di procedere alla declaratoria di inidoneità del socio, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare del CNSAS.

Al ricevimento della richiesta, entro il termine non perentorio di giorni dieci, il Presidente regionale a mezzo raccomandata A.R. o PEC, previa contestazione dei motivi della richiesta di esclusione, invita il socio a presentare entro il termine perentorio di giorni quindici, eventuali memorie difensive da trasmettersi con le stesse modalità o a chiedere di essere sentito dalla Direzione regionale anche a mezzo di Consigliere all'uopo delegato.

Il Presidente regionale, decorso tale termine e sentito l'interessato, provvede o meno a richiedere la cancellazione del socio dal libro dei soci su deliberazione della Direzione regionale e conseguente comunicazione al Presidente nazionale per la eliminazione dagli elenchi.

Avverso il provvedimento di perdita della qualità di socio per inidoneità attitudinale è ammesso reclamo con le modalità di cui al Regolamento disciplinare del CNSAS.

Articolo 10

Categorie speciali di appartenenza



1. Sono Categorie speciali di appartenenza:

a) **I Soccorritori Giovani.** Al fine di formare e diffondere tra i giovani i principi ed i valori del volontariato e della solidarietà che le sono propri, l'Associazione può istituire una sezione giovanile, composta da soci CAI di età compresa tra 14 (quattordici) e 19 (diciannove) anni compiuti. I giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal regolamento nell'ambito della sezione giovanile di appartenenza. In ogni caso non possono essere impiegati nelle funzioni proprie dei soci ordinari e devono comunque essere coperti da idonea polizza assicurativa.

b) **I Soccorritori Emeriti.** Possono essere nominati emeriti, su proposta del Presidente regionale quei soci che, all'atto della loro cessazione dai ruoli, si siano particolarmente distinti nell'espletamento del proprio servizio. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS. L'emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi dell'Associazione.

c) **I Soccorritori Onorari.** Possono essere nominati onorari le persone fisiche che si siano distinte nel settore del soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenenti al CNSAS e/o al CAI, o abbiano fattivamente contribuito e sostenuto le attività del CNSAS a livello regionale. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del CNSAS. L'onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi dell'Associazione.

d) **I Soccorritori Benemeriti** Possono essere nominati benemeriti le persone fisiche, enti o associazioni del terzo settore e/o senza scopo di lucro senza scopo di lucro, non appartenenti al CNSAS e/o al CAI, che abbiano contribuito e sostenuto fattivamente le attività del CNSAS a livello regionale. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento generale del CNSAS. Il benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'Associazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 11

Organi centrali

1. Sono organi centrali del CNSAS LOMBARDO:

- l'Assemblea regionale;
- l'organo amministrativo denominato Direzione regionale;
- il Presidente regionale e i Vice Presidenti;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- il Collegio dei Probi Viri del CNSAS.

Articolo 12

Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione. Essa è composta dal Presidente regionale, che la presiede, da non più di due Vice Presidenti di cui uno vicario, dai Delegati e Vice Delegati vicari e dai Capi Stazione.

2. Le sue funzioni sono:

- a) Eleggere e revocare il Presidente e i Vice Presidenti regionali, di cui uno vicario, i Rappresentanti di propria nomina all'Assemblea nazionale del CNSAS, scegliendoli tra i soci dell'Associazione;
- b) nominare e revocare, su proposta della Direzione regionale, l'Organo di controllo o revisione e determinarne il compenso;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) istituire, accorpate e sciogliere una Stazione su proposta della Direzione regionale, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona;
- e) approvare i bilanci preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale se previsto per legge o ritenuto utile;
- f) approvare e verificare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale;
- g) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- h) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nominare e revocare i liquidatori;
- j) deliberare in merito al rigetto delle domande di adesione degli aspiranti soci o all'esclusione dei soci;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea regionale può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie che devono essere decise ed approvate. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

4. L'Assemblea regionale ordinaria:

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea regionale ordinaria per l'elezione delle cariche sociali è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze di cui alla lett. a) del precedente comma.

6. L'Assemblea regionale straordinaria:

- a) nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione delle variazioni statutarie, è regolarmente costituita, delibera sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti tre quarti degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti;
- b) nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina e revoca dei liquidatori, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

7. L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, ogni qual volta sia specificamente richiesto dalla Direzione regionale, in quanto si presentino questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o fatti contingenti di assoluta gravità. In tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

8. E' ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, tuttavia ogni avente diritto può essere portatore di una sola delega.



9. L'Assemblea regionale viene convocata e presieduta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente regionale. È convocata anche su richiesta della Direzione regionale, dell'Organo di controllo, della Direzione nazionale del CNSAS, di almeno un quinto dei suoi componenti o di almeno un decimo dei Soci Ordinari dell'Associazione. In tal caso la riunione deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

10. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere affisso nella sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e inviato, nello stesso termine, a tutti i componenti con qualsiasi mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

11. L'avviso di convocazione è, altresì, portato a conoscenza di tutti gli associati tramite pubblicazione sulla piattaforma informatica accessibile ai soli soci CNSAS.

12. L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al Presidente regionale.

13. Tutti gli associati possono assistere alle adunanze dell'Assemblea regionale. Il diritto di voto spetta tuttavia ai soli componenti democraticamente designati nell'ambito degli Organi Periferici.

14. L'assemblea regionale può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.


Articolo 13

Direzione regionale

1. La Direzione regionale è l'organo esecutivo e gestionale del CNSAS LOMBARDO ed è composta dai membri eletti in numero dispari, secondo quanto previsto nel presente Statuto.

2. Ai membri della Direzione regionale si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. La Direzione regionale è costituita da:
- il Presidente regionale;
 - il Vice Presidente vicario e da un altro Vice Presidente se eletto;
 - i Delegati delle Zone di soccorso alpino o speleologico definite nel Regolamento generale.
4. Alle riunioni della Direzione regionale partecipano di diritto, e con diritto di parola:
- i Vice Delegati vicari;
 - i Rappresentanti all'Assemblea nazionale del CNSAS eletti dall'Assemblea regionale secondo quanto previsto dallo Statuto del CNSAS.
5. La Direzione regionale ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione, attuando le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea regionale.
6. La Direzione è dotata dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto o dalla Legge all'Assemblea regionale. Qualora si trovasse ad operare in regime di prorogatio in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2385 Codice Civile, la Direzione regionale potrà svolgere solo l'ordinaria amministrazione.
7. Alla Direzione regionale competono in particolare:
- a) la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale;
 - b) il controllo delle spese previste dal bilancio;
 - c) il coordinamento delle strutture tecniche e delle Scuole regionali;
 - d) la formulazione di proposte da sottoporre all'Assemblea regionale;
 - e) l'assunzione dei provvedimenti disciplinari e di commissariamento ad esso demandati;
 - f) ogni altra funzione prevista dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare del CNSAS e dai regolamenti dell'Associazione;
 - g) deliberare in merito all'ammissione degli associati.
8. Nell'ambito delle proprie competenze, la Direzione regionale può conferire incarichi particolari a uno o più consiglieri, Associazioni, società o terzi, secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e comunque regolati da apposito documento sottoscritto tra le parti. Tra questi incarichi rientrano quelli direzionali e di coordinamento delle varie attività svolte dall'Associazione.
9. La Direzione regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocata dal Presidente regionale, che la presiede. È convocata anche su richiesta dell'Organo di controllo, o di almeno un quinto dei suoi componenti. In tal caso la riunione deve avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta con le modalità della convocazione d'urgenza.
10. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere affisso nella sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e inviato, nello stesso termine, a tutti i componenti con qualsiasi mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
11. La Direzione regionale può riunirsi anche in video conferenza o in teleconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i



risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12. In tal caso, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

13. Le adunanze della Direzione regionale sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione le adunanze della Direzione regionale sono validamente costituite quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamento di una Stazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

14. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al Presidente regionale.

Articolo 14

Presidente regionale e Vice Presidenti

1. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea regionale tra i soci dell'Associazione che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo di almeno 6 (sei) anni salvo deroghe motivate da parte della Direzione nazionale. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea regionale viene convocata entro 30 giorni per procedere a nuova elezione.

2. Il Presidente regionale è il responsabile del CNSAS LOMBARDO e ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale.

3. Al Presidente regionale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale con facoltà di nominare procuratori, nei limiti individuati con deliberazione della Direzione regionale assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Il Presidente regionale:

a) cura l'amministrazione e la gestione complessiva dell'Associazione, personalmente o tramite opportuna delega ai Vice Presidenti e ai Delegati di Zona;

b) sovrintende all'organizzazione del Servizio regionale e delle Zone;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, che presiede;

d) convoca l'assemblea;

e) rappresenta il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali;

f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. In caso di urgenza e nell'impossibilità di tempestiva convocazione della Direzione regionale, il Presidente regionale può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di gestione di competenza della Direzione, eccettuate le operazioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni così assunte dovranno essere ratificate dalla Direzione in occasione della prima riunione successiva.

6. Nell'ambito dei propri poteri, il Presidente regionale può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

7. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Articolo 15

Organo di controllo e revisione

1. L'Assemblea regionale nomina, con mandato triennale rinnovabile, l'Organo di controllo, i cui membri sono scelti tra non soci del CNSAS, che può essere monocratico o, se collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ne determina il compenso, nei limiti di legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

2. Il Presidente dell'organo di controllo è nominato al suo interno dai componenti dello stesso. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, oltre che l'effettuazione di quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli E.T.S., nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti, non socio del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

5. I membri dell'Organo di Controllo e di Revisione possono assistere alle riunioni della Direzione regionale.

6. Alla scadenza, il mandato dell'organo di controllo e di quello di revisione è prorogato fino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Articolo 16

Collegio dei Probi Viri

1. I compiti del Collegio dei Probi Viri sono affidati al Collegio dei Probi Viri del CNSAS, secondo quanto disposto nello Statuto del CNSAS.

2. Il Collegio dei Probi viri ha il compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del CNSAS o tra soci ed organi del CNSAS o tra organi e strutture del CNSAS, con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinati.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 17

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale pari a Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00), accresciuto da:

- a) beni mobili, mobili registrati e immobili acquisiti a qualsiasi titolo nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) contributi e finanziamenti pubblici destinati da leggi e altri provvedimenti;
- c) contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati, amministrazioni e persone fisiche, nonché contributi derivanti da convenzioni con gli stessi;
- d) lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio d'inventario, ove richiesto dalla Legge;
- e) quote associative nella misura prevista dal Regolamento generale e contributi volontari dei soci;
- f) proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi sociali;
- g) avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- h) ogni altra entrata prevista dalla Legge.

2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il CNSAS Lombardo, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in favore del CNSAS o di uno o più Servizi regionali iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Articolo 18

Bilancio

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo dell'Associazione deve essere predisposto dalla Direzione regionale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale entro trenta giorni dal termine anzi- detto.

3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di *mission* o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota inte-



grativa al bilancio.

4. Il bilancio preventivo è predisposto dalla Direzione regionale ed è approvato dall'Assemblea regionale entro il 31 ottobre.

5. Il bilancio di esercizio, ed il bilancio sociale se previsto per legge, ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ai sensi di legge entro il 30 giugno di ogni anno. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 19

Zone e Stazioni di soccorso

1. Il territorio di pertinenza del CNSAS LOMBARDO è articolato in Zone-Delegazioni e Stazioni di soccorso alpino o speleologico, indicate nel Regolamento generale.

2. Il numero e i confini delle Zone-Delegazioni di soccorso vengono definiti dalla Direzione regionale e sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale del CNSAS.

3. I soci di ciascuna Zona-Delegazione sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche.

4. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.

5. Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.

6. Il numero e i confini delle Stazioni di Soccorso sono definiti dalla Direzione regionale su proposta del Consiglio di Zona.

7. Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni contermini.

Articolo 20

Organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Associazione:

- l'Assemblea di Stazione;

- il Capo Stazione e i Vice Capi Stazione;

- il Consiglio di Zona;

- il Delegato di Zona e i Vice Delegati di Zona.

Articolo 21

Assemblea di Stazione

1. L'Assemblea di Stazione è costituita da tutti i soci ordinari in organico.

2. L'Assemblea di Stazione:

a) elegge ogni tre anni il Capo Stazione e sino a due Vice Capi Stazione, di cui uno vicario;

b) approva l'organico e i programmi di attività della Stazione;

c) assolve alle altre funzioni eventualmente previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 22

Capo Stazione e Vice Capi Stazione

1. Il Capo Stazione e i Vice Capi Stazione sono eletti dall'Assemblea di Stazione tra i Soci ordinari della Stazione in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento generale e durano in carica tre anni.
2. Il Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, è il responsabile della Stazione di Soccorso e la rappresenta nel Consiglio di Zona, convoca e presiede le Assemblee di Stazione ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Regolamento generale.
3. I Vice Capi Stazione coadiuvano il Capo Stazione in tutte le sue funzioni. Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Articolo 23

Consiglio di Zona

1. Nelle Zone-Delegazioni di soccorso si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona, che lo presiede, e da non più di due Vice Delegati di cui uno vicario secondo quanto previsto dal Regolamento generale.
2. Il Consiglio di Zona:
 - a) elegge ogni tre anni, il Delegato e sino a due Vice Delegati, di cui uno vicario;
 - b) organizza, pianifica e verifica la gestione delle attività operative e addestrative del territorio di propria pertinenza, vigilando sul corretto andamento delle attività delle Stazioni;
 - c) approva i rendiconti finanziari della Zona, emette i provvedimenti disciplinari di propria competenza e propone alla Direzione regionale l'istituzione, la soppressione, l'accorpamento o la modifica delle Stazioni;
 - d) assolve alle altre funzioni eventualmente previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. I Consigli di Zona possono riunirsi anche in video conferenza o in tele conferenza alle medesime condizioni previste dall'articolo 13, commi 11 e 12 per la Direzione Regionale.

Articolo 24

Delegati e Vice Delegati di Zona

1. Il Delegato e i Vice Delegati di Zona sono eletti dal Consiglio di Zona tra i Soci ordinari della Zona in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento generale e durano in carica tre anni.
2. Nelle Zone-Delegazioni costituite da una sola Stazione, il Delegato e i Vice Delegati sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.
3. Al Delegato di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività, il coordinamento e la direzione delle attività addestrative e operative e l'amministrazione dei beni e del patrimonio dell'Associazione nella Zona di sua pertinenza.
4. Risponde in via diretta delle attività operative al Presidente Regionale e alla Direzione regionale per quanto riguarda l'organizzazione generale.
5. Resta salvo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti del CNSAS per le Zone-Delegazioni speleologiche e gli interventi di pertinenza della com-



ponente speleologica.

6. In particolare, il Delegato:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Zona;
- b) mantiene i rapporti con gli enti e le istituzioni del territorio di pertinenza, con i quali può stipulare accordi e convenzioni previa specifica delega del Presidente regionale;
- c) amministra i beni e il patrimonio della Zona;
- d) emette i provvedimenti cautelari e urgenti di propria competenza;
- e) assolve alle altre funzioni eventualmente previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

7. I Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Provvedimenti disciplinari

1. I soci del CNSAS LOMBARDO che si rendessero responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nello svolgimento dei compiti loro assegnati, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione, ovvero del CNSAS, potranno, a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento disciplinare del CNSAS, con:

- a) richiamo;
- b) ammonizione;
- c) diffida;
- d) rimozione da eventuali incarichi;
- e) sospensione dall'appartenenza al Corpo da un mese a due anni;
- e) esclusione.

Articolo 26

Commissario

1. In casi particolarmente gravi, che coinvolgessero una Stazione in situazioni che ne impediscano il corretto andamento gestionale e operativo, è possibile la nomina di un Commissario con compiti, poteri e durata opportuni descritti nel Regolamento generale del CNSAS.

2. La nomina del commissario spetta alla Direzione regionale del CNSAS LOMBARDO.

Articolo 27

Approvazione e modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale secondo quanto definito nell'art.12 del presente Statuto ed entrano in vigore dopo ratifica da parte degli organi centrali del CNSAS, una volta approvate dagli Uffici vigilanti e ottenute le iscrizioni previste e richieste dalla legge.

Articolo 28

Scioglimento dell'Associazione e di sue Zone o Stazioni

1. Il CNSAS LOMBARDO può essere sciolto per deliberazione assunta dall'Assemblea regionale in seduta straordinaria secondo quanto definito nell'art.12 del presente Statuto.
2. La destinazione dei beni delle strutture liquidate viene deliberata dall'Assemblea regionale del CNSAS LOMBARDO, nel rispetto della vigente legislazione in materia, come previsto all'art. 17 del presente Statuto.
3. Lo scioglimento di una Zona-Delegazione è deliberato dalla Direzione nazionale del CNSAS, su proposta dell'Assemblea regionale.
4. Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale, su proposta della Direzione regionale.
5. In caso di Zona o Stazione speleologica, la richiesta di scioglimento deve essere formulata sentito il parere della Conferenza speleologica del CNSAS.

Lodo Arbitrale

Articolo 29

1. Per qualunque controversia tra soci del CNSAS LOMBARDO e tra soci ed organi del CNSAS LOMBARDO ovvero con il CNSAS, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Proibiviri del CNSAS, e per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.p.c.
2. La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.
3. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Articolo 30

Norme di rinvio

1. Per l'attuazione del presente Statuto si fa riferimento al Regolamento generale del CNSAS Lombardo e ad ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire.
2. I Regolamenti sono predisposti dalla Direzione regionale e approvati dall'Assemblea regionale, previo parere della Direzione Nazionale del CNSAS.
3. Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dai Regolamenti del CNSAS Lombardo si rimanda allo Statuto Nazionale, al Regolamento Generale, al Regolamento Disciplinare ed al Regolamento Affidamento Incarichi ai Soci del C.N.S.A.S., nonché al D.lgs. n. 117/2017, al Codice Civile ed alle sue disposizioni di attuazione ed alle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Articolo 31

Norma transitoria

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi sociali rimangono in carica nella loro composizione vigente fino alla scadenza dei rispettivi mandati.